

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca del Monte di Lucca** spa, sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca Tel. 0583-4501 fax 0583-48721 internet <http://www.bmlucca.it>  
Codice ABI 6915/3 - Albo banche n. 5127 – Iscrizione Registro imprese di Lucca e c.f. n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Appartenente al Gruppo Banca Carige (iscritto Albo gruppi bancari al n.6175.4), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Carige spa - Capitale sociale € 15.600.000 , Riserve € 17.127.247.

### FIDEIUSSIONE OMNIBUS (garanzia ricevuta dalla Banca)

### CARATTERISTICHE

Oggetto del contratto è la garanzia fideiussoria prestata da uno o più fideiussori a favore della Banca per qualsiasi obbligazione già assunta o che verrà in seguito assunta nei confronti della stessa dal debitore, o da un soggetto a lui subentrante, a titolo di capitale, interessi (anche se moratori) ed ogni altro accessorio, spesa (anche se di carattere giudiziario) od onere tributario, fino all'importo massimo indicato in contratto (*cf. art. 1 del contratto*).

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili, anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo del debitore principale ed hanno pieno effetto indipendentemente da qualunque garanzia, personale o reale, già esistente o in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse dello stesso debitore (*cf. art. 3, art. 9 c. 1*).

### RISCHI

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

#### PLURALITA' DI FIDEIUSSORI

- Ogni fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito, anche ove le garanzie siano state prestate con un unico atto ed anche in caso di cessazione o modifica per qualsiasi causa dell'obbligazione di alcuno di essi (*cf. art. 9 c. 2*).
- Qualora i fideiussori siano coniugi, in deroga all'art. 190 c.c., rispondono indifferentemente per le obbligazioni assunte sia con i beni della comunione, ove ricorra tale regime, sia con i propri beni personali, senza necessità di preventiva escussione degli uni e degli altri, né facoltà per gli stessi di eccezione e/o riserva alcuna (*cf. art. 9 c. 3 e 4*).

#### OBBLIGAZIONI DEL FIDEIUSSORE

Il fideiussore si impegna a:

- pagare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole da quest'ultimo, salvo diritto della Banca di stabilire a quali delle obbligazioni debbano imputarsi i pagamenti effettuati. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore (*cf. art. 7*);
- rimborsare alla Banca le somme da questa eventualmente incassate in pagamento di obbligazioni garantite e successivamente restituite in seguito ad annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (*cf. art. 2*);

(iii) tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca (cfr. art. 5, c. 2).

In caso di invalidità, estinzione o riduzione delle obbligazioni garantite, il fideiussore è tenuto a garantire l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (cfr. art. 4 c. 4).

#### **DURATA**

La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti, nei termini di cui all'art. 1957 c.c., che si intende derogato (cfr. art. 6).

#### **RECESSO DEL FIDEIUSSORE**

Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; nel caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), il fideiussore rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. art. 4 c. 4).

#### **Termini e Modalità:**

il recesso è consentito mediante lettera raccomandata ed ha effetto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca; nel caso in cui quest'ultima receda a sua volta da rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore è operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni emessi ed ancora in circolazione (cfr. art. 4 c. 1 e 2).

#### **Effetti:**

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (cfr. art. 4 c. 3).

#### **RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE**

La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (cfr. art. 8).

#### **COMUNICAZIONI**

La Banca non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione al fideiussore in ordine alla situazione dei propri rapporti con il debitore principale. E' invece tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare a quest'ultimo - all'indirizzo dallo stesso indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente fatto conoscere per iscritto - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale in tale momento, nonché ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa, previo consenso scritto del debitore principale medesimo (cfr. art.5 c. 1 e 3, art. 11).

#### **SEGNALAZIONE DATI**

La Banca è autorizzata dal fideiussore a segnalare la presente fideiussione a società di revisione incaricate dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci, nonché i dati del fideiussore ad organismi sovrabancari e/o non bancari, al fine del loro trattamento informatico o meno (cfr. art. 13).

#### **SPESE**

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del fideiussore (cfr. art. 12).

#### **FORO COMPETENTE**

Il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto ed ogni altro rapporto di qualunque natura è quello del luogo ove ha Sede legale la Banca, salva:

- (i) la fattispecie in cui il fideiussore sia un consumatore ex art. 1469bis c.c.;
- (ii) la facoltà della Banca di adire anche l'Autorità Giudiziaria del luogo ove si trova la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto (cfr. art. 14).

**PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE:** la Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela e dell'Ombudsman - Giuri bancario. Per il dettaglio delle condizioni per attivare il meccanismo di composizione delle controversie e delle modalità di funzionamento, si fa rinvio all'Avviso "Principali norme di trasparenza" esposto in tutti i locali aperti al pubblico, disponibile sul sito internet ed eventualmente ottenibile in copia rivolgendosi allo sportello.

### **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Garante/Fideiussore** E' la persona che rilascia la garanzia/fideiussione a favore della banca

**Debitore principale** E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

**Importo massimo garantito** E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

**Reviviscenza della garanzia** Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

**Solidarietà fra fideiussori** E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

**Regresso** E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.